



**REGIONE  
PUGLIA**

Regione Puglia  
Ecologia

**AOO\_089**  
**24/06/2015 - 0008658**  
Protocollo: Uscita

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E  
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

Ufficio Programmazione,  
politiche energetiche VIA e VAS

**Ministero  
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it  
dva@minambiente.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

**E.prot DVA - 2015 - 0016597 del 24/06/2015**

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'Energia  
Via Molise n. 2  
00187 – ROMA  
gab.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali**  
Direzione Generale per la tutela del Paesaggio,  
l'Architettura e l'Arte Contemporanea  
Via San Michele, 22  
00153 ROMA  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)



Oggetto: (ID\_VIP\_2579) Aggiornamento della procedura di valutazione di  
impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86 - Parere sul deposito costiero  
di GPL nel Comune di Manfredonia (FG) - Proponente Società ENER GAS S.p.A.  
ex ISOSAR S.r.l. - Notifica provvedimento.-

Per il seguito di competenza, si trasmette in allegato la D.G.R. n. 1361 del  
05.06.2015 concernente l'intervento in oggetto esplicitato.-

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
(Ing. A. Antonelli)

P.O. Segretaria del Comitato  
(C. Maffra)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS  
Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 6816 - Fax: 080 540 6853  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it





Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1361** del 05/06/2015 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ECO/DEL/2015/00032

**OGGETTO:** (ID\_VIP\_2579) Aggiornamento della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86 - Parere sul deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia (FG) - Proponente Società ENERGAS S.p.A. ex ISOSAR S.r.l.

L'anno 2015 addì 05 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Nichi Vendola	Assessore	Leo Caroli
V.Presidente	Angela Barbanente	Assessore	Leonardo Di Gioia
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Fabrizio Nardoni
Assessore	Giovanni Giannini	Assessore	Lorenzo Nicastro
Assessore	Silvia Godelli		
Assessore	Guglielmo Minervini		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Alba Sasso		

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott.ssa Antonella Bisceglia



Assente

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce *Am. Samo:*

**PREMESSO CHE:**

- Con nota del 21.10.2013, ENERGAS S.p.A. (già ISOSAR S.r.l.) ha trasmesso documentazione tecnica ed amministrativa al fine di consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) "*le opportune valutazioni ai fini del rilascio del decreto di compatibilità ambientale*" in merito al progetto per la costruzione di un deposito di GPL nel Comune di Manfredonia (FG), già oggetto dell'istanza prot.n. 12117/VIA/A.1.27 del 10.11.1999, concernente la pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Isosar S.r.l., ai sensi dell'art. 6, legge 349/1986.

**VISTO CHE:**

- Il procedimento in questione è stato interessato da un lungo e complesso contenzioso amministrativo nazionale e comunitario che ne ha impedito ad oggi la conclusione, si ritiene utile richiamare di seguito i tratti essenziali di tale contenzioso:

Nel 1999 ENERGAS S.p.A. ha presentato al MATTM un'istanza di compatibilità ambientale relativa al progetto per la costruzione di un deposito costiero di stoccaggio di imbottigliamento di g.p.l. nella zona di sviluppo industriale di cui al patto d'area per lo sviluppo industriale del Comune di Manfredonia ed in particolare nell'area D3E (ex ID49), collegato al porto di Manfredonia tramite un gasdotto di circa 10 Km e collegato da un raccordo ferroviario lungo circa 2Km alla stazione di Frattarolo.

Il MATTM, sulla base dei pareri negativi espressi dalla Commissione per le valutazioni ambientali (n. 387 del 25.10.2000), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito MIBACT) (n. ST/403/1968/99 del 27.01.2000) e della Regione Puglia (d.d. n. 192 del 27.09.2000), in data 22.12.2000 ha emanato il decreto DEC/VIA/5673 di pronuncia negativa di compatibilità ambientale in merito a detto impianto.

Tale decreto è stato impugnato dal proponente innanzi al TAR Puglia che, con sentenza n. 3456/2001 del 17.09.2001, accolse il ricorso annullando il provvedimento ministeriale.

Detta sentenza fu successivamente confermata dal Consiglio di Stato con due distinte pronunce (n. 3975/2002 del 16.07.2002 e n. 5499/2003 del 27.10.2003).

In conseguenza di tali sentenze il MATTM, con nota prot. n. 1084/VIA/A.0.13.N del 03.02.2003, avviò nuovamente l'istruttoria evidenziando, tuttavia, la necessità di un aggiornamento delle informazioni ambientali oltre che una nuova pronuncia del MIBACT e della Regione Puglia.

La Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale si esprime, quindi, nuovamente sul progetto con due distinti pareri positivi n. 601 del 15.07.2004 e n. 643 del 22.12.2004.

Diversamente dalla Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale, il MIBACT confermò con nota prot .07.08.403/1295/2005 del 16.02.2005 il proprio pronunciamento negativo in merito al progetto di cui trattasi.

Contestualmente alla nuova istruttoria tecnica, a seguito di nuove impugnazioni di atti del procedimento da parte della Società, il TAR Puglia, con sentenza n. 3751/2004 ed il Consiglio di Stato, con decisione n. 5123/2009, specificarono il carattere di autoesecutività della decisione del giudice relativa all'annullamento del decreto negativo n. 5673/2000.

Anche in rapporto alla mancata definizione ad oggi del procedimento in questione appare rilevante il fatto che, con nota del 16/12/2003, la Commissione Europea avviò nei confronti della Repubblica italiana la procedura d'infrazione 2001/4156 per la non corretta



applicazione delle "Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE" relativamente all'area industriale del Comune di Manfredonia, in particolare per la mancata tutela della ZPS "Valloni e Steppe Pedegaganiche", in cui insisteva la zona industriale di Manfredonia e dove risultava localizzato il progetto di stoccaggio di GPL della Società Isosar.

La Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia si fecero parte attiva presso la Commissione Europea al fine di individuare misure di compensazione idonee a rimuovere la procedura di infrazione.

In particolare, il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, d'intesa con MATTM, per porre rimedio a quanto contestato nella citata procedura d'infrazione e di evitare sanzioni per lo Stato Italiano, predisposero una convenzione avente la finalità di assicurare la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 attraverso un inquadramento dell'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei siti interessati in maniera diretta ed indiretta dagli interventi industriali (ZPS — Valloni e steppe pedegaganiche, ZPS - Paludi di Frattarolo, Sic — Zone umide di Capitanata), ratificata con Delibera di Giunta Regionale n. 917 del 26/06/2006.

Con tale Delibera, sottoscritta dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia, fu formalizzato l'impegno da parte della Regione di "riconsiderare il parere espresso in merito alla valutazione di incidenza dell'insula D49 al fine di consentire l'utilizzo conformemente alla destinazione urbanistica, e ciò alla luce delle finalità indicate all' art. 3 delle misure di Compensazione adottate e degli obiettivi di sviluppo dell'area di Manfredonia, per superare il grave stato di crisi economica, occupazionale e sociale in cui versa è stato sottoscritto il Contratto d'Area con i relativi interventi:"

Tali misure di compensazione hanno consentito, quindi, nel 2012, l'archiviazione da parte della Commissione Europea della procedura di infrazione con provvedimento E/2012/4183 del 21.06.2012.

**VERIFICATO CHE**, relativamente alla richiesta di cui in premessa, ENER GAS S.p.A., al fine dell'aggiornamento del procedimento teso all'emanazione del decreto di compatibilità, ha provveduto:

- a pubblicare sui quotidiani "Il Mattino" ed il "Nuovo Quotidiano di Puglia" del 28.10.2013 e sul B.U.R.P. n. 143 del 31.10.2013 un avviso relativo all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale relativo al progetto per la costruzione, nella zona di sviluppo industriale di cui al patto d'area per lo sviluppo industriale del Comune di Manfredonia ed in particolare nell'area D3E (ex ID49). di un deposito costiero di stoccaggio ed imbottigliamento di G.P.L. collegato al porto di Manfredonia;

- a fornire:

- copia dello studio di impatto ambientale presentato in data 10 Novembre 1999 (prot. n. 12117/VIA/A.1.27) e successive integrazioni;
- aggiornamento dello stesso studio che riporta la situazione ambientale ed il quadro programmatico attuale comparati con la situazione alla data del novembre 1999;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- "Rapporto di sicurezza" e nulla osta di fattibilità già trasmesso presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia ove fu acquisita al prot. n. 27935 del 26 novembre 1997;
- "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo" redatto ai sensi del DM. 161/2012.

**CONSIDERATO CHE:**



- con nota del 12.12.2013, acquisita al prot. n. AOO\_089/104 del 03.01.2014, il proponente trasmetteva nota integrativa di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale in relazione alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR), a seguito delle modifiche introdotte al piano con la d.g.r. Puglia n. 2022 del 29.10.2013;
- con nota del 21.01.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/1219 del 04.02.2014, ENERGAS S.p.A. trasmetteva al MIBAC la realizzazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12 dicembre 2015;
- con nota del 19.01.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/1246 del 04.02.2014, l'associazione LIPU trasmetteva nota concernente osservazioni nell'ambito della procedura di compatibilità ambientale relativa all'impianto in argomento;
- con nota prot. n. 495, cl. 34.19.07 del 17.01.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/1438 dell'11.02.2014 il MIBAC – Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia – Taranto – trasmetteva il seguente parere:
 

*...considerato che nessun tratto del gasdotto corre al di fuori della sede stradale esistente; considerato che la trincea non supera la profondità di m. t.20; considerato che al di sotto del manto stradale sono presenti numerosi sotto servizi (tubature di acqua, luce, gas e fogna); considerato che la ricognizione a terra non ha individuato resti archeologici visibili; considerato che la ricognizione archeologica subacquea non ha restituito alcun elemento degno di rilievo, anche se la particolare natura del fondale caratterizzato da sacche di sabbia frammiste a scogli non fa escludere sicuramente la presenza di frammenti archeologici; visto che il progetto prevede la messa in opera del gasdotto con trivellazioni orizzontali controllate (senza scavo); considerata la disponibilità della società a far sì che tutte le operazioni di scavo, sia a terra che in mare, siano effettuate alla presenza continua di un archeologo di provata esperienza secondo gli standard metodologici indicati nel format disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Antichità; in considerazione di quanto premesso, si comunica che nulla osta alla realizzazione del gasdotto...";*
- con nota datata 03.03.2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/3428 del 10.03.2015, l'associazione LIPU trasmetteva, oltre che alle strutture regionali interessate anche all'Ente Parco Nazionale del Gargano, ulteriori osservazioni aventi ad oggetto: Progetto per la realizzazione di un deposito costiero di GPL in zona ZPS IT9110039 "Promontorio del Gargano" nel Comune di Manfredonia, proponente Energas S.p.A. – Richiesta urgente di intervento su procedura di V.I.A. in fase conclusiva con riapertura procedura di infrazione comunitaria". Dette osservazioni venivano successivamente trasmesse al MATTM con nota prot n. AOO\_089/3953 del 18.03.2015;
- In ordine a dette osservazioni l'Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot.n. 1199 dell'11.03.2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/4294 del 25.03.2015, precisava che l'area interessata dal deposito di che trattasi, pur se limitrofa, risulta esterna alla perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano. Inoltre, relativamente alla Valutazione di Incidenza nell'ambito della VIA, a norma del DPR 120/2003 - art.6 - comma 7, detto Ente è chiamato ad esprimere un parere solo per gli interventi che ricadono interamente o parzialmente nell'area naturale protetta. L'intervento in questione, pur ricadendo in area SIC e ZPS, risulta però esterno alla perimetrazione dell'area naturale protetta nazionale.
- In seguito il medesimo Ente, con nota prot. n. 2042 del 29.04.2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/6207 del 07.05.2015, evidenziava che tra gli elaborati consultati sui portali web di riferimento i files "Valutazione di Incidenza Relazione 1999" e " Aggiornamento SIA" non contengono un percorso di analisi necessario al fine di valutare le incidenze possibili sul sito



Rete Natura 2000 - Sic- Zps - IT9110008 - Valloni e Steppe Pedegarganiche, per la parte ricadente nel Parco Nazionale del Gargano.

- Nei richiamati elaborati, oltre al fatto che da 1999 ad oggi sono intervenute nuove Norme e Regolamenti inerenti la conservazione e la gestione dei siti Rete Natura 2000, vedi ad esempio, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", oltreché il Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 15 del 18 luglio 2008, "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e s.m.i", non sono riscontrabili:
  - a) fase di verifica (screening)
  - b) fase della valutazione "appropriata";
  - c) analisi di soluzioni alternative -;
  - d) definizione di misure di compensazione

Pertanto, per quanto sopra esplicitato, si richiedeva uno Studio di Incidenza aggiornato, rappresentando che, nelle more, la pratica resta sospesa;

- Nella seduta del 25.05.2015 il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, esaminata e valutata la documentazione progettuale, si è espresso con il parere tecnico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere di competenza della Regione entro i termini normativi fissati dal D.lsg 152/06.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.


L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e s.m.i. e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore <sup>relatore</sup> ~~dell'Ambiente;~~ alla ~~Qualità~~
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio V.I.A./VAS, dal Dirigente del Servizio Ecologia nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di esprimere, nell'ambito del procedimento ministeriale di V.I.A., in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.05.2015, parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale, all'aggiornamento istanza di V.I.A. presentata in data 10.11.1999 Prot.n.12117/VIA/A.1.27 proposto da ENERGAS S.p.A. ex ISOSAR S.r.l, con sede legale in Napoli, Via Domenico Morelli, 75, per il progetto di costruzione di un deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia (FG);



- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali- ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - a cura all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia -;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

<b>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</b> <i>dott.ssa Antonella Bisceglia</i>	<b>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA</b> <i>Dr. Michi Vendola</i>
--	---

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alla risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore P.O. Segreteria del Comitato V.I.A.  
 (Sig.ra C. Mafrica )

*C. Mafrica*

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
 (Ing. A. Antonicelli)

*A. Antonicelli*

Il sottoscritto Direttore di Area ~~ravvisa~~/non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 16 del D.P.G.R. n. 161/2008.

Il Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche


(Ing. A. Antonicelli)

*A. Antonicelli*

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente  
 Dott. Lorenzo Nicastro

*L. Nicastro*

**Il Presente provvedimento è esecutivo**  
**Il Segretario della Giunta**  
*dott.ssa Antonella Bisceglia*



OFF. D.I.A./OAS

MAFRICA



**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA**  
**AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE**  
**SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E**  
**V.A.S.**

Al Dirigente Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.  
**SEDE**

9 7406 27 MAG. 2015

**Parere espresso nella seduta del 25/05/2015**  
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

**Oggetto: Parere endoprocedimentale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale del progetto per la realizzazione di un deposito costiero in GPL in agro del Comune di Manfredonia (FG). Proponente: ISOSAR s.r.l. (oggi ENER GAS S.p.a.)**

**Premessa**

Il progetto di cui alla richiesta del parere di V.I.A. del 10/11/1999, riguarda la realizzazione di un deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia. Trattasi quindi di una proposta progettuale risalente ad oltre 15 anni fa e per la quale il Proponente ha consegnato l'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale; allo stesso si farà riferimento nell'elaborazione del successivo parere.

L'area prescelta per la localizzazione dell'insediamento occupa una superficie di circa 180.000 mq in località "Santo Spiriticchio - Pariti di Caniglia". Trattasi di un'area ubicata a circa 4 Km dalla costa e dalla periferia urbana di Siponto nonché a circa 6 Km dal centro urbano di Manfredonia ed a circa 700 m dalla S.S. n. 89. L'area di sedime del deposito in progetto è posta ad un'altezza media di circa 40 m s.l.m..

Il lotto individuato per l'insediamento è prevalentemente pianeggiante, anche se sono presenti zone di avvallamento e piccoli rilievi. Esso è privo di coltivazioni di sorta ed è attualmente inutilizzato sicché appare essenzialmente brullo con presenza di vegetazione selvatica e depositi di pietrisco roccioso sull'intera superficie.

**Iter amministrativo**

Si riporta l'iter come desumibile dal sito del Ministero dell'Ambiente:

- Procedura integrata VIA-Valutazione di incidenza:
- Data presentazione istanza:
- Data pubblicazione avviso sui quotidiani:
- Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:
- Data avvio istruttoria tecnica:
- Data ricezione Integrazioni:
- Data 2° ricezione Integrazioni:

28/10/2013  
28/10/2013  
19/01/2014  
12/12/2013  
12/12/2013  
21/01/2014




1 9 [Handwritten signatures and marks]



- Data Parere CTVIA: 19/09/2014
- N° Parere CTVIA: 1614
- Esito Parere CTVIA: Positivo con prescrizioni
- Stato procedura: Istruttoria tecnica CTVIA
- Note: Il Parere CTVIA n. 1712 del 13/02/2015 modifica il quadro prescrittivo del Parere CTVIA n. 1614 del 19/09/2014

Per maggior dettaglio si riportano alcune tappe amministrative fondamentali:

- In data 21/12/2000, il Ministero dell'Ambiente emanò il decreto DEC/VIA/5673 di pronuncia negativa di compatibilità ambientale del progetto;
- La ISOSAR srl, proponente originaria (ora alla proponente è subentrata la società ENERGAS SpA) impugnò tale decreto innanzi al TAR Puglia il quale, con sentenza n. 456/2001 del 17/09/2001, accolse il ricorso annullando il suddetto provvedimento Ministeriale.
- Avverso tale sentenza la Regione Puglia propose appello al Consiglio di Stato che lo respinse con DECISIONE n. 3795/2002 del 16 luglio 2002.
- La Regione Puglia avanzò anche ricorso per Revocazione della predetta sentenza che il Consiglio di Stato rigettò con DECISIONE n. 5499/2003 del 27/10/2003.
- Nel frattempo, la ISOSAR, con separati atti stragiudiziali di significazione e diffida datati 16/09/2002 e 02/10/2002, invitò il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero dei Beni Culturali, rispettivamente, ad ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato provvedendo alla emanazione di una POSITIVA pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.
- Il Ministero dell'Ambiente, in riscontro ai predetti atti stragiudiziali, con propria nota prot. n. 1084/VIA/A.O.13.N del 3 febbraio 2003, affermò che "la portata generale dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 attribuisce all'Amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo il potere di emanare i "provvedimenti ulteriori", per cui, salvo che la legge disponga diversamente, l'Amministrazione può sempre riesercitare i suoi poteri istituzionali. Nella specie, "il riesercizio dei poteri istituzionali di questo Ministero, a seguito delle pronunce di annullamento, comporta la rinnovazione del procedimento di VIA e l'emanazione di un nuovo decreto. Ciò implica necessariamente la riacquisizione dei pareri necessari ed in particolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Puglia ... omissis ..... al fine dell'emanazione della nuova pronuncia di compatibilità ambientale si chiede alle Amministrazioni in indirizzo (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Puglia) di voler provvedere ad esprimere nuovamente il parere di competenza ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86."
- ENERGAS S.p.A., avendo incorporato la proponente ISOSAR S.R.L., promosse contro tale nota un ricorso per l'ottemperanza innanzi al TAR Puglia che, con sentenza n. 3751/2004 del 01/09/2004 sancì l'inammissibilità del ricorso stante il carattere di autoesecutività della decisione del Consiglio di Stato che non lasciava alle Amministrazioni competenti altra possibilità che quella di procedere alla emanazione di una positiva pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, senza alcuna rinnovazione del procedimento di V.I.A., previa verifica della mancanza di elementi di fatto o di diritto nuovi e impeditivi.
- In particolare il Giudice dell'ottemperanza ha affermato che: *"Ritiene in particolare il Collegio, contrariamente a quanto prospettato dal Ministero dell'Ambiente nella nota del 3/2/2003 citata nella esposizione in fatto, che il vincolo che da tale giudicato deriva non lasci alle Amministrazioni coinvolte alcun margine di discrezionalità in ordine ai provvedimenti da adottare. Infatti, l'annullamento del D.M. 21/12/2000 non è avvenuto per difetto di motivazione, ma per eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà del parere negativo espresso dalla Commissione ministeriale per la valutazione di impatto ambientale in data 25/10/2000, parere riportato nel decreto ministeriale conclusivo del procedimento, di cui ha costituito la motivazione. In sostanza il giudice amministrativo, ritenendo accertate le circostanze di fatto in ordine allo stato dei luoghi per come riportare nel predetto parere, ha affermato che la conclusione a cui si doveva giungere non poteva*



essere certo quella della pronuncia negativa di compatibilità ambientale dell'opera, ma al contrario, quella della sua compatibilità.

Segue da ciò che la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia autoesecutiva, immediatamente soddisfattiva della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, poi, dato che la funzione tipica ed essenziale del giudizio di ottemperanza è quella di disporre le misure necessarie atte a realizzare gli effetti che deriverebbero dall'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato, è inammissibile tale giudizio nei confronti di una sentenza autoesecutiva, la quale realizza come effetto suo proprio l'adeguamento della realtà giuridica e materiale al giudicato. Ritiene peraltro il Collegio che qualora, come nel caso di specie, la situazione di fatto non sia ancora conforme a quella di diritto definita dal giudicato, l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale."

- Anche la Regione Puglia, tramite il ricorso in appello 6705/2005 (respinto con sentenza del Consiglio di Stato 5123/09), mirò a scardinare il contenuto conformativo del giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 3456/2001 del T.A.R. Puglia, Sez. I (quella appunto di annullamento del decreto negativo di VIA), confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3975/2002, sostenendo il diritto delle Pubbliche Amministrazioni di poter riesercitare il potere di valutazione ambientale adottando eventualmente anche un provvedimento negativo.
- Come ancora sottolineato da parte di ENER GAS, "la Regione Puglia aveva tentato di trarre tale potere da una sua interpretazione (errata)" della sentenza di revocazione del Consiglio di Stato n. 5499/2003 che aveva confermato la sentenza n. 3975/2002 del Consiglio di Stato a sua volta confermativa di quella del TAR n. 3456/2001 (appunto di annullamento del decreto ministeriale negativo di VIA).
- Il Consiglio di Stato, nel 2009, con la richiamata sentenza n. 5123/09, evidenzia che: "La Regione lamenta che il T.A.R Puglia sia giunto a conclusioni diverse rispetto da quelle raggiunte dal Consiglio di Stato, nel giudizio per revocazione per errore di fatto, conclusosi con la sentenza n. 5499/2003. Quest'ultima decisione, secondo l'appellante, pur rigettando il ricorso per revocazione, avrebbe, comunque, modificato l'effetto conformativo derivante dalla precedente decisione n. 3975/2002, rendendo possibile una nuova determinazione di incompatibilità ambientale purché diversamente motivata". Quindi, sempre il CdS, chiarisce inequivocabilmente che il giudicato formatosi su tali sentenze e l'effetto conformativo delle stesse sono rimasti integri, anzi rinforzati dalla richiamata sentenza di revocazione n. 5499/2003.  
Si legge ancora che "Il Collegio ritiene che la sentenza n. 5499/2003, nel respingere il ricorso per revocazione avverso la precedente sentenza n. 3975/2002, non ne abbia modificato l'effetto conformativo, ma anzi lo abbia ribadito".
- A tal punto va chiarito il giudicato formatosi e il relativo effetto conformativo dello stesso cui devono attenersi le Amministrazioni di cui al procedimento VIA. ENER GAS continua a sostenere che da tutte le sentenze del Giudice amministrativo emergono chiari i profili del Giudicato come lo stesso Giudice dell'ottemperanza chiarisce:  
"Ritiene pertanto il Collegio che il giudicato formatosi sui fatti esaminati ed accertati dal giudice amministrativo (e cioè il fatto che "gli insediamenti produttivi realizzati nella zona industriale hanno ormai alterato l'ecosistema"; che "la vasta area industriale - sulla quale insiste il sito ISOSAR - non può costituire di certo un habitat appropriato per le specie rare di fauna selvatica" e soprattutto che il sito ISOSAR insiste "in un'area di dichiarato modesto pregio ambientale") vincoli le Autorità statali e regionali nelle loro successive determinazioni."
- Nel 2009 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5123/09, così come già precisato in precedenza, conferma tale giudicato ed i suoi effetti conformativi.



3 2 [Handwritten signatures and initials]

## Quadro di riferimento progettuale

Il progetto è composto da quattro componenti infrastrutturali fondamentali:

- a) la realizzazione del deposito;
- b) la realizzazione del raccordo ferroviario tra la stazione F.S. di Frattarolo ed il deposito;
- c) l'adeguamento del pontile di attracco delle navi gasiere;
- d) la realizzazione del gasdotto di collegamento tra terminale marittimo e deposito.

### **Il Deposito**

Sorgerà su una superficie di circa 180.000 mq in area industriale, zona ID/49, e risulterà costituito dalle seguenti componenti fondamentali:

- parco serbatoi tumulati (n.2 tumuli da sei serbatoi, ciascuno della capacità di 5000 mc per uno stoccaggio complessivo di 60.000 mc);
- pensilina di carico autobotti con n. 8 baie di carico;
- una zona di parcheggio delle autobotti vuote durante le ore silenti;
- un punto di carico ferrocisterne equipaggiato per la caricazione contemporanea di quattro ferrocisterne;
- binari per la sosta e la composizione/scomposizione dei convogli ferroviari;
- una sala pompe/compressori per la movimentazione del GPL;
- un capannone per l'imbottigliamento del GPL in bombole e bombolette;
- una palazzina uffici ospitante anche la sala controllo e l'abitazione del custode;
- un edificio per servizi direzionali (sala conferenze, aula didattica etc. );
- un edificio per servizi del personale e capannone officina;
- due serbatoi per riserva idrica da 1.500 mc cadauno ed annessa sala motopompe antincendio;
- cabina elettrica e gruppo elettrogeno;
- portineria.

La palazzina uffici e l'edificio per i servizi direzionali saranno dotati di autorimessa seminterrata. Sarà inoltre disponibile un ampio parcheggio interno capace di circa 50 autovetture.

Una superficie non inferiore al 15% della superficie complessiva del deposito sarà destinata "a verde" con piantumazioni. Almeno nella prima fase è prevista la pavimentazione con asfalto della sola zona soggetta a transito veicolare, con esclusione cioè della zona compresa tra il limite Est del parco serbatoi ed il punto di travaso Ferrocisterne.

### Serbatoi di stoccaggio

È prevista l'installazione di n. 12 serbatoi gemelli del tipo cilindrico ad asse orizzontale della capacità di 5.000 mc cadauno. Ciascun serbatoio avrà infatti un diametro di 8 m ed una lunghezza di circa 102 m. Essi saranno suddivisi in due gruppi da 6 serbatoi cadauno e ricoperti di terra con le modalità previste dal D.M. 13/10/1994. Lo spessore del terreno al contorno dei serbatoi in nessun caso risulterà inferiore a 1 m (la norma impone un minimo di 0.5 m).

Lo strato superiore del ricoprimento, per un'altezza di circa 0,3 m, sarà costituito da terreno vegetale al fine di consentire la costituzione di un manto erboso. I due tumuli assumeranno l'aspetto di due piccole "collinette" ricoperte di manto erboso. In corrispondenza della estremità dei serbatoi dalle quali fuoriescono le tubazioni di fondo, il tumulo sarà contenuto grazie ad un muro di cemento armato di altezza pari a circa 3,5 m mentre sui restanti lati il contenimento sarà garantito dalla conformazione stessa del tumulo che decliverà naturalmente con una pendenza del 40% circa fino ad un cordolo perimetrale di altezza pari a 0,5 m circa avente esclusivamente la funzione di evitare la dispersione di terreno nel piazzale in corrispondenza delle precipitazioni.

La realizzazione del muro sul fronte principale dei tumuli si rende indispensabile sia per garantire una maggiore protezione della specifica zona, caratterizzata da maggiore vulnerabilità, che per limitare la lunghezza della tubazione di fondo la quale, seppure incamicciata, resta non più ispezionabile.

Punto di travaso autobotti



È prevista la realizzazione di n. 8 pensiline di carico autobotti il cui posizionamento all'interno del deposito è tale da permettere la circolazione delle autobotti senza alcuna interferenza con le altre aree critiche di stabilimento.

Ciascuna pensilina di carico sarà equipaggiata con pesa elettronica continua interamente fuori terra ed occuperà una superficie in pianta di circa  $25 \times 3 = 75$  mq comprensiva delle rampe di monte e smonto dalla pesa. Sia le predette rampe che lo stesso piano di pesa saranno idoneamente cordolati ad evitare sviamenti dell'autobotte. In corrispondenza delle attrezzature di travaso (bracci di carico) di ciascuna baia di carico sarà realizzato un muro di cemento armato alto circa 2 m e lungo circa 5 m avente funzione di sostegno e protezione delle suddette attrezzature. Inoltre, ciascuna baia di carico sarà corredata di idonea tettoia a struttura in acciaio e copertura in materiale leggero e incombustibile avente funzione di protezione dell'operatore nei confronti delle avverse condizioni atmosferiche, posta ad un'altezza di circa 5,5 m.

#### Punto di travaso Ferrocisterne

Il deposito sarà dotato di raccordo ferroviario alla vicina stazione F.S. di Frattarolo. Il raccordo, a binario unico, si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 1.500 m. All'interno del deposito è prevista la realizzazione di tre binari, uno di carico e due di sosta, corredati di opportuni scambi per la movimentazione dei carri ferroviari.

Il punto di travaso sarà costituito da quattro punti di carico per la caricazione contemporanea di altrettante ferrocisterne per ciascuno dei quali è prevista la realizzazione di muri in cemento armato, tettoie di copertura ed aiuola aventi le stesse finalità e caratteristiche degli omologhi elementi citati per il punto di travaso autobotti.

#### Imbottigliamento

L'attività di imbottigliamento sarà collocata all'interno di un apposito capannone industriale a struttura in cemento armato e copertura a shed, a pianta rettangolare delle dimensioni di circa  $25 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 1250$  mq per un'altezza media di circa 6,5 m ed un volume di 8125 mc.

Il capannone sarà chiuso con muri di tamponamento in blocchi di tufo solo per il 50 % del perimetro mentre per il restante 50% resterà completamente aperto. Il piano di calpestio interno, realizzato in materiale antisclintilla ed incombustibile, sarà sopraelevato di 0,3 m rispetto al piano di campagna.

#### Sala pompe compressori GPL

I gruppi pompe/compressori GPL saranno allocati in zona prospiciente il lato Sud del parco serbatoi. Essi saranno sistemati su una platea in cemento delle dimensioni di circa  $0,4 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 40$  mc dotata di semplice tettoia di copertura, alta circa 4 m, realizzata con materiale leggero ed incombustibile.

#### Aree per il deposito delle bombole piene e delle bombole vuote

Il deposito delle bombole sarà effettuato in aree scoperte a ciò appositamente destinate ove saranno accatastate in adatti cestelli (gabbie) per un'altezza massima non superiore a 5 m.

#### Aree di parcheggio e sosta per vettori stradali e ferroviari di GPL e per piccoli serbatoi vuoti destinati all'utenza

Anche per tale scopo sono previste esclusivamente aree scoperte. Mentre per eventuali autobotti di proprietà si prevede la realizzazione di una pensilina a struttura metallica e copertura leggera protetta da impianto fisso di raffreddamento.

#### Piping

Tutte le tubazioni per GPL saranno in acciaio di qualità, saldabile e con caratteristiche non inferiori a PN 40. I percorsi si svilupperanno prevalentemente interrati salvo brevi tratti fuori terra, in zona non transitabile da autoveicoli. L'intero piping sarà protetto contro la corrosione attraverso idoneo rivestimento protettivo di caratteristiche adeguate alla specifica modalità di posa. La rete idrica antincendio sarà realizzata in polietilene per la parte interrata ed in acciaio per i tratti fuori terra.

#### Strutture edilizie



5  
g  
[Handwritten signatures and scribbles]

A parte il capannone di imbottigliamento e le varie tettoie di copertura di cui si è già fatto cenno, il deposito comprenderà le seguenti strutture edilizie:

- palazzina direzionale e centro di formazione;
- palazzina uffici e sala controllo;
- fabbricato servizi del personale operativo;
- fabbricato officina e magazzino ricambi;
- casa custode e portineria;
- cabine elettriche;
- riserva idrica e sala pompe antincendio.

#### **Il Raccordo Ferroviario**

il deposito sarà collegato alla vicina stazione F.S. di Frattarolo attraverso un raccordo ferroviario a binario unico della lunghezza di circa 1.500 m che proseguirà all'interno del deposito per ulteriori 250 m circa.

#### **Il Pontile**

Il punto di attracco delle navi gasiere è il P.O. n.5 ed è posizionato sulla propaggine più estrema del porto industriale di Manfredonia, ad una distanza di circa 3.000 m dalla radice del pontile di approccio ai punti di ormeggio e di circa 3.300 m dall'aggregato urbano del Comune di Manfredonia.


Il P.O. n. 5, già destinato ad uso industriale ed attualmente inutilizzato, è equipaggiato con n. 4 bracci e relative attrezzature per la scarica di prodotti chimici e petroliferi. Esso inoltre è servito da un impianto idrico antincendio.

Per le necessità della ENER GAS S.p.A., cioè scarica di GPL refrigerato e riscaldamento dello stesso fino a circa 2 °C, la stessa ha previsto l'installazione di un ulteriore braccio idoneo per basse temperature e di altre apparecchiature ed attrezzature necessarie al trasferimento del GPL dal pontile al deposito nonché all'esercizio in sicurezza del pontile stesso.

Il progetto prevede la possibilità di scarica navi di grosso tonnellaggio (20 - 25 Kton) di tipo refrigerato e semirefrigerato nonché la possibilità di caricare di navi di piccolo e medio tonnellaggio (1- 7 Kton) di tipo pressurizzato e semirefrigerato con portate pari a circa 400 ton/h per la scarica ed a circa 200 ton/h per la carica.

Per il soddisfacimento di tali esigenze il progetto prevede la realizzazione di:

- n. 1 braccio snodabile di size compreso tra 8" e 10" (da definirsi in sede esecutiva) per la carica/scarica nave;
- n. 1 tubazione flessibile di size 8" con funzione di riserva del braccio;
- n. 1 gruppo scambiatore di calore ad acqua di mare e relativo gruppo pompe di alimentazione per il riscaldamento del prodotto in scarica;
- n. 1 gruppo di pressurizzazione per il rilancio del prodotto fino al deposito;
- n. 1 cabina elettrica MT/BT per l'alimentazione del sistema;
- n. 1 skid per immissione di sostanza odorizzante;
- una rete di tubazioni per il raccordo funzionale delle apparecchiature corredata di un sistema coordinato di valvole automatiche e manuali di intercettazione;
- impianti e strumentazione di controllo e sicurezza;
- n. 1 gruppo di produzione aria compressa per l'alimentazione dei dispositivi e delle apparecchiature di tipo pneumatico;
- n. 1 gruppo statico di continuità per l'alimentazione in emergenza delle apparecchiature e dei dispositivi di sicurezza;
- n. 2 torrette monitori ed un monitor a terra, tutti ad acqua frazionata, ad integrazione dell'impianto idrico antincendio esistente;
- n.1 sala operatori con possibilità di utilizzo di quella già esistente di proprietà Enichem.



### **Il Gasdotto**

Il gasdotto avrà una lunghezza complessiva di circa 10 Km e si svilupperà in una parte sottomarina (per circa 5 Km) e in una parte interrato su terraferma (per ulteriori 5 Km circa). Sarà costituito da due tubazioni DN 250, tipo API 5L Gr.B - schedula 40 - Diametro esterno 273 mm - spessore 12,7 mm, senza saldatura longitudinale e rivestite esternamente con polietilene estruso triplo strato a norma UNI 9099. Inoltre, si prevede la posa di una tubazione di servizio DN 100 destinata al trasporto di cavi di segnalazione che, in sede esecutiva, a detta del Proponente, potrà anche essere abolita a favore della posa di un cavo a fibre ottiche corazzato.

La profondità di posa, con riferimento alla generatrice superiore delle tubazioni, sarà di 1,5 m nel tratto sottomarino e di 1 m per la parte su terraferma. Tutti gli attraversamenti saranno realizzati in controtubo DN 350 delle medesime caratteristiche con sfati di estremità riportati ad almeno 4 m sul piano di campagna. In alternativa, si valuterà l'opportunità di sorveglianza dell'intercapedine tramite pressostato. All'uscita del gasdotto sulla terraferma il progetto prevede di realizzare una cameretta di sezionamento, con valvole motorizzate ad azionamento locale e remoto con possibilità di azionamento manuale locale, la cui atmosfera sarà monitorata in continuo da rilevatore di gas.

### **Quadro di riferimento programmatico e analisi vincolistica**

**Si forniscono di seguito gli inquadramenti territoriali con riferimento ai principali strumenti di pianificazione.**

#### **Piano Regolatore Generale del comune di Manfredonia**

L'intervento ricade in Zona Omogenea Territoriale "D3E" (ex DI/49 del Programma di Fabbricazione).

#### **Piano di lottizzazione DI/49**

Il Piano di Lottizzazione dell'Insula DI/49 (vecchio Programma di Fabbricazione) fu approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 29/03/1982 e n. 152 del 13/07/1984; l'area è poi stata recepita dal P.R.G. con la nuova denominazione di zona D/3E.

Successivamente fu approvato il Primo Programma Pluriennale di attuazione del P.R.G. del comune di Manfredonia - D.C.C. 25 febbraio 2000 n. 27, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge Regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'inserimento - tra le altre - delle aree previste dal P.P.A. nelle mappe catastali - INSULE DI/46 - P.I.P. - DI/49 E DI/50 e delle Aree Industriali previste dal 1° P.P.A. lungo la S.S. 89 - INSULE DI/46 P.I.P. - DI/49 e DI/50.

Il progetto esecutivo per l'importo di € 3.808.478,00, fu finanziato con i fondi della rimodulazione delle risorse CIPE rivenienti dal 3° Protocollo aggiuntivo del Contratto d'Area di Manfredonia con D.G.C. n. 9 del 12.01.2005.

#### **Piano Urbanistico Territoriale Tematico/ Paesaggio (PUTT/P) (sostituito ora dal PPTR, ma riferimento per il progetto in esame)**

Area deposito costiero: è esente dall'applicazione delle NTA del PUTT/p, in quanto ricade all'interno dei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 delle NTA del PUTT/p.

Tracciato gasdotto: ricade in parte nell'ambito territoriale esteso di tipo C e negli ambiti territoriali distinti di cui agli artt. 3.07 (coste ed aree litoranee), 3.08 (corsi d'acqua), 3.10 (boschi e macchie) e 3.13 (aree protette).

Il Proponente osserva che il tracciato segue sempre la viabilità esistente, è completamente interrato, coerente con la morfologia dei luoghi e non compromette la vegetazione. Per gli attraversamenti delle aree boscate e del reticolo idrografico, il progetto prevede la posa tramite tecnica senza scavo.



7

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Raccordo ferroviario: ricade in parte nell'ambito territoriale esteso di tipo C e nell'ambito territoriale distinto di cui all'art. 3.13 (aree protette).

*Necessario attivare procedura di autorizzazione in deroga di cui alle NTA del PUTT/p.*

### **Plano paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**

Area deposito costiero: non ricade su aree interessate da beni paesaggistici di cui all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR e, come previsto dall'art. 91 punto 9 delle NTA, ricade all'interno dei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 delle NTA del PUTT/p. Nello specifico ricade negli ulteriori contesti paesaggistici "prati e pascoli naturali" e nei "siti di rilevanza naturalistica".

Tracciato gasdotto: ricade negli ulteriori contesti paesaggistici di cui agli artt. 42.3 (aree soggette a vincolo idrogeologico), 49.7 (cordoni dunari), 59.4 (area di rispetto dei boschi), 68.2 (siti di rilevanza naturalistica), 76.3 (area di rispetto delle componenti culturali e insediative, tra cui l'area di rispetto della zona archeologica di Siponto).

Non ricade nell'area perimetrata come bene paesaggistico - zona archeologica di Siponto, e pur ricadendo in parte nei beni paesaggistici di cui agli artt. 41.1 (territori costieri) e 58.1 (boschi), è compatibile con le prescrizioni di cui agli artt. 62 comma 2 punto a9) e 45 comma 3 punto b7).

Il Proponente sottolinea che nel tratto in cui il gasdotto attraversa la Zona archeologica di Siponto, la posa è prevista lungo le strade esistenti, interrato ad 1 metro di profondità sotto il livello stradale nel quale sono presenti diversi sottoservizi e che la viabilità è esclusa dalla perimetrazione della zona archeologica (classificata come bene paesaggistico), essendo classificata come "area di rispetto", ovvero rientrando tra gli ulteriori contesti paesaggistici.

Nell'area interessata dal passaggio del gasdotto, osserva il Proponente, non compaiono segnalazioni archeologiche, né vincoli architettonici. Al fine di valutare il rischio archeologico nel quale si incorrerebbe con la realizzazione delle opere in progetto, il Proponente ha fatto eseguire uno studio archeologico. L'attività di ricognizione a terra, secondo quanto riportato nell'aggiornamento del SIA, ha dimostrato che l'area è fortemente urbanizzata, con edifici privati (private abitazioni, edifici industriali e produttivi), con numerosi servizi e infrastrutture quali strade, ferrovia ecc.. Inoltre l'area antica di Siponto risulta attraversata, oltre che dalla rete ferroviaria, anche dalla SS 89 Foggia - Manfredonia, sotto la quale sono presenti numerosi sottoservizi. Analogamente l'area antistante al porto di Manfredonia, dove sarà realizzato e posto in opera un tratto del gasdotto, risulta fortemente interessata da interventi a mare, relativi alle strutture portuali esistenti.

Raccordo ferroviario: ricade in parte negli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 68.2 (siti di rilevanza naturalistica).

Di seguito si riportano delle cartografie esemplificative delle risultanze delle analisi condotte con riferimento al PPTR recentemente approvato dalla Regione Puglia.



8

*Handwritten signature or initials on the left side of the page.*

*Handwritten signature or initials on the right side of the page.*

**Legenda**

	Area drenata GFA
	Fianco pedato
	Riviera litoranea
	UCP - Versanti pr. di mare
	UCP - Lame e gravie
	UCP - Dolere
	UCP - Grotte (100m)
	UCP - Grotte (100m)
	UCP - Ingrosso (100m)
	UCP - Costoni di mare





Fig. 1- Struttura idrogeomorfologica: componenti geomorfologiche



Handwritten signatures and initials are present in the lower right quadrant of the page. The signatures are written in black ink and appear to be personal or official marks of the individuals involved in the document's creation or approval.






**Legenda**

- Area esposta (CP)
- Tronco protetto
- Retinale ferroviaria
- BP - Interfluvio (100mq)
- BP - Interfluvio contermino a valle (100mq)
- BP - Fiumi contermini con il suolo libero nei limiti della sponda pubblica (100mq)
- UCP - Sorgenti (100mq)
- UCP - Retinale idrografica di estrazione dalle P.E.A. (100mq)
- UCP - Area soggetta a rischio idrogeologico

Fig. 2- Struttura idrogeomorfologica: componenti idrologiche

*[Handwritten signature]*

10



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

10





Fig. 3- Struttura ecosistemico-ambientale: componenti botanico-vegetazionali (PPTR approvato)



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials, located below the seal.





Fig. 4 Struttura ecosistemico-ambientale: componenti delle aree protette e dei siti naturalistici



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Fig. 5 - Struttura antropica e storico-culturale: componenti culturali e insediative

**Parco Nazionale del Gargano**

È stata richiesta dal Sindaco di Manfredonia una nuova delimitazione del Parco per la parte che si intersecava con la zona industriale DI/49; l'esclusione è stata formalizzata con D.P.R. del 18/05/2011.

Con nota prot. APP\_089/6207 del 7/5/2015, l'Ente Parco Nazionale del Gargano richiede al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Puglia e alla LIPU Puglia (stante la richiesta di espressione del parere inviata dal Ministero ai sensi dell'art. 5 c. 7 del DPR 357/1997), di trasmettere lo Studio di Incidenza aggiornato, stante anche l'evoluzione sul piano normativo nazionale e regionale, sospendendo l'espressione del parere di competenza.

L'art. 5 del suddetto DPR, relativo alla Valutazione di incidenza, stabilisce infatti al c. 7, che la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.



**Siti Natura 2000**

Parte degli interventi ricade nel SIC/ZPS IT 9110008 "Valloni e Steppe pedegarganiche" e nella ZPS IT 9110039 "Promontorio del Gargano", come visibile nelle figure seguenti.

Sull'area in esame, il proponente riporta che la Commissione Europea ha avviato il 16.12.2003, nei confronti della Repubblica Italiana, la procedura d'infrazione n. 2001/4156 per la non corretta applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE relativamente all'area industriale su cui ricadono gli interventi in oggetto.

13 9 13

La Commissione rilevava, infatti, che la variante al P.R.G., approvata con C.C. n. 74 del 16.07.1998 ed in via definitiva con D.G.R. n. 69 del 7.07.1999, per l'ampliamento della zona P.I.P. ai fini della realizzazione degli interventi di industrializzazione rientranti nel cosiddetto "Contratto d'area di Manfredonia", era stata approvata senza alcuna Valutazione di Incidenza.

Al fine di risolvere le censure mosse dalla Commissione Europea, la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia predisponavano uno schema di convenzione ratificata con Delibera di Giunta Regionale N° 917 del 26/06/2006 allo scopo di assicurare "ogni utile misura di compensazione alla riduzione dell'habitat naturale prodotto a seguito dello sviluppo del Contratto d'area di Manfredonia" ovvero "la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 attraverso un inquadramento dell'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei Siti interessati in maniera diretta ed indiretta dagli interventi industriali (ZPS-Valloni e steppe pedegarganiche, ZPS-Paludi di Frattarolo, Sic-Zone umide di Capitanata)".

Con tale Delibera sottoscritta dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia viene sottoscritto l'impegno da parte della Regione di "riconsiderare il parere espresso in merito alla valutazione di Incidenza dell'insula D49 al fine di consentire l'utilizzo conformemente alla destinazione urbanistica, e ciò alla luce delle finalità indicate all'art.3, delle misure di compensazione adottate e degli obiettivi di sviluppo dell'area di Manfredonia, per superare il grave stato di crisi economica, occupazionale e sociale in cui versa è stato sottoscritto il Contratto d'Area con i relativi interventi."

In particolare si procedeva all'attuazione delle misure compensative nella cosiddetta "Oasi Lago Salso" ed alla approvazione di un unico Piano di gestione per i SIC/ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" e " Zone umide di Capitanata", considerato che la suddetta oasi ricade nel secondo tra questi.

A seguito dell'attuazione delle misure compensative attuate nella cosiddetta "Oasi Lago Salso", la Commissione ha archiviato la procedura d'infrazione ritenendo che la Repubblica Italiana abbia eseguito la sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE il 20.09.2007 nella causa C-388/05.




Fig.6 - Aree della rete Natura 2000 nel territorio indagato

**Piano Assetto Idrogeologico (PAI)**

Area deposito costiero: non ricade in nessuna delle aree tipizzate dal PAI, è esente quindi, dall'applicazione delle NTA.

**Tracciato gasdotto:** ammissibile in base alle NTA del PAI. Il tracciato interseca in 4 elementi del reticolo idrografico (artt. 6 e 10 delle NTA del PAI) come individuato nella Carta Idrogeomorfologica redatta dall'AdB Puglia e ricade in parte in area ad alta pericolosità idraulica AP (art. 7 delle NTA del PAI). Va richiesto quindi il parere di conformità all'Autorità di Bacino, previa presentazione di specifico studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

**Raccordo ferroviario:** ammissibile in base alle NTA del PAI. Il raccordo interessa un elemento del reticolo idrografico come individuato nella Carta Idrogeomorfologica redatta dall'AdB Puglia (artt. 6 e 10 delle NTA del PAI). Anche in tal caso è necessario il parere di competenza dell'AdB Puglia.



Pericolosità geomorfologica	Pericolosità idraulica	Rischio
media e moderata (PG1)	bassa (BP)	R1
elevata (PG2)	media (MP)	R2
elevata (PG3)	alta (AP)	R3
		R4



Fig. 7 - Perimetrazioni del PAI per l'area di intervento

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left and center.




Fig. 8 - Corsi d'acqua perimetrati dalla Carta Idrogeomorfologica regionale e area AP in prossimità dell'area di intervento

### Quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti

Per gran parte delle componenti ambientali si rimanda a quanto depositato nel SIA del 1999 e s.m.i..

Si analizzano invece le componenti rumore e paesaggio.

#### Rumore

Il Proponente riporta quanto segue (cfr. paragrafo 4.3.7 dell'elaborato "Aggiornamento SIA"):  
"In aggiunta a quanto riportato nel SIA del 1999, si osserva che il Comune di Manfredonia con D.C.C. n. 97 del 17/10/2005 ha adottato, ai sensi della L.R. n. 3/2002, il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, successivamente approvato in via definitiva con D.G.P. n. 843 del 30/12/2009.

... L'area su cui sarà realizzato il deposito costiero di GPL ricade in classe III - Aree di tipo misto, per le quali i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" sono pari a 60 dB in periodo di riferimento diurno ed a 50 dB in periodo di riferimento notturno.

Secondo l'analisi riportata negli studi, considerato che gli impatti acustici più significativi si avranno in fase di cantiere, ovvero in un arco temporale limitato, e saranno quindi reversibili, mentre in fase di esercizio i livelli di rumore sono di intensità esigua (come evidenziato nel SIA del 1999), si conferma quanto asserito nel SIA del 1999, ovvero che i flussi di traffico indotto e le operazioni svolte all'interno del deposito costiero non saranno tali da comportare un significativo aumento della rumorosità rispetto a quella attuale e che pertanto anche le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica saranno rispettate".

#### Paesaggio

Il Proponente compara alcune immagini fotografiche scattate nel 1999 con fotografie scattate attualmente dagli stessi punti di vista. In base alle immagini riportate, nello studio si afferma che il



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

16

16

16

paesaggio nell'intorno dell'area del deposito costiero è rimasto sostanzialmente invariato dal 1999 ad oggi. Viene quindi ritenuta valida l'analisi delle unità paesaggistiche presentata nel SIA del 1999; che però non è presentata.

Per quanto riguarda la stima dell'impatto paesaggistico delle opere in progetto, si rimanda al SIA del 1999; pur confermando i risultati ottenuti, nell'aggiornamento SIA si è scelto di integrare l'analisi elaborando specifici foto-inserimenti del deposito costiero in progetto dai punti di vista utilizzati per le fotografie pocanzi riportate, in modo da effettuare una più immediata valutazione qualitativa dell'impatto paesaggistico dell'opera.

Sono stati scelti i seguenti ulteriori punti di vista significativi, dai quali realizzare i foto-inserimenti:

- strada panoramica S.S. 89 (PR\_1) ed un punto panoramico indicato nella cartografia del PPTR (PR\_9);
- Masseria Barbone (PR\_5), Masseria Santo Spirito (PR\_6), Masseria Mustaccio (PR\_7), Masseria Coppa del Vento (PR\_10), Zona archeologica di Siponto (PR\_8);
- Torrente Candelaro (PR\_4).

### Considerazioni sugli aspetti naturalistici del sito di intervento

L'area in questione è ricompresa nella ZPS "Promontorio del Gargano" e nel SIC "Valloni e steppe pedegarganiche". Questi siti rappresentano uno degli ultimi ambiti significativi di habitat substeppe dell'Italia peninsulare; ospitano infatti importanti habitat ad elevato interesse conservazionistico e specie gravemente minacciate a livello nazionale ed europeo. Gli habitat vegetali più rappresentativi sono: \*Thero-Brachypodietea cod. habitat 6220 e Festuco-Brometalia Codice habitat 6210.

Per quanto riguarda la comunità animale, sono presenti numerosi elementi di interesse comunitario. Tra le specie "simbolo" (flagship species) di queste comunità è utile ricordare la Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), ancora presente nel sito e oggetto d'interventi finanziati dalla Commissione europea il suo ripopolamento.

Pur essendo formalmente tutelata come ZPS/SIC dal dicembre 1998 (data proposta pSIC 06/1995 recepita dal Ministero Ambiente con DM del 3/4/2000 G.U. del 22/04/2000), l'area è stata oggetto di ripetute e massicce aggressioni che hanno generato, nell'arco degli ultimi 10 anni, un forte degrado ed una costante perdita di biodiversità. Ciò malgrado, i due siti rappresentano ancora un importante serbatoio di biodiversità; la ZPS è, infatti, una delle più importanti aree steppe italiane, tanto che si può considerarla tra le prime 20 aree IBA individuate da Bird Life International. Il sito proposto per la realizzazione dell'intervento, occupa una superficie di circa 18 ha in località "Santo Spiriticchio - Pariti di Caniglia".

Esso, inoltre dista pochi chilometri dalla ZPS "Paludi presso il golfo di Manfredonia" e dal SIC "Zone umide di Capitanata", nonché dalla Riserva naturale di Popolamento Animale dello Stato denominata Frattarolo, così come si evince dall'inquadramento presente nel progetto.

Per quanto riguarda la vegetazione esistente in località Santo Spiriticchio - Pariti di Caniglia, si rileva la presenza di un mosaico di habitat ascrivibili alla seguente tipologia:

- Percorsi substeppe di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (\*)
- terreni agricoli coltivati prevalentemente a graminacee.

L'esistenza di un simile mosaico ambientale per quanto presenti attualmente elementi di antropizzazione, permette ancor oggi la vita di moltissime specie animali alcune delle quali d'interesse comunitario tra cui si citano la Gallina prataiola, il Grillaio, il Falco cuculo, il Lanario, la Calandra, ecc.

### Conclusioni

L'aggiornamento del SIA, datato 2013, non colma alcune lacune degli studi precedentemente proposti; nello specifico non si comprende perché il proponente evita di valutare l'esposizione da



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including '17' and '17/10/13'.



emissione in atmosfera di agenti chimici dichiarando che l'impianto non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni perché verranno condotte "operazioni di movimentazione svolte interamente a ciclo chiuso".

In realtà lo stesso proponente descrive tra le fasi di processo anche l'imbottigliamento del GPL in contenitori di diversa capacità e fasi di travaso quali la caricazione/discarica dalle navi, autobotti e ferro cisterne; tra l'altro, anche il riempimento di bombole e serbatoi vuoti prevede la riparazione di detti contenitori, lo svuotamento delle bombole troppo piene, lo svuotamento delle bombole prive di tenuta, attività queste che palesano evidenti rischi per l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori.

Non vengono descritte quali siano le azioni da intraprendere per evitare il rischio "criogenico" in caso di uscita accidentale di gas ad alta pressione.

Non viene prodotto uno studio previsionale dell'impatto acustico, ai sensi della L. 447/95 nonché della vigente legge regionale, che tenga conto di tutte le fasi di processo dalla caricazione/discarica del GPL dalla nave all'imbottigliamento nei contenitori ad alta pressione.

Gli aspetti tecnico-scientifici dell'intervento sono stati attentamente valutati e non si ritiene, dagli studi a disposizione, che non vi siano tutte le informazioni atte a garantire un'assoluta esclusione degli impatti sulle componenti ambientali.

Gli studi ambientali forniti al Comitato per le valutazioni di competenza, risultano obsoleti, anche se per alcuni aspetti risultano essere stati aggiornati.

Sembrano prevalere infatti, nell'esame che si è tenuto a condurre, gli aspetti giuridici, che hanno posto in risalto come nel passato l'iter procedurale abbia scontato una non completa linearità di valutazione, a detta dei giudizi amministrativi, che a vario titolo e in più occasioni hanno posto ciò in evidenza, come ampiamente riportato nelle pagine precedenti.

Il Comitato ritiene che un intervento non solo non debba incidere negativamente sulle componenti ambientali interessate, ma possa costituire addirittura un'occasione per garantire, oltre alla compatibilità, il miglioramento delle condizioni ambientali e, in fase di esercizio, addirittura un continuo miglioramento delle stesse.

Gli studi sul territorio condotti nella stesura di strumenti di pianificazione e programmazione, mettono in risalto la presenza di valori ambientali comunque pregevoli presenti: non a caso il sito di intervento risulta inserito in Zona di Protezione Speciale, oltre ad essere limitrofo al Parco Nazionale del Gargano.

Si ritiene quindi che, nel prendere atto di quanto asserito nelle varie decisioni esaminate, ovvero che *"omissis la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia autoesecutiva, immediatamente soddisfatta della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza.....omissis ... Ritiene peraltro il Collegio che ... omissis ....., l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale."*

E ancora, il Consiglio di Stato nel 2009, con la richiamata sentenza n. 5123/09, aveva evidenziato che il giudicato formatosi su tali sentenze e l'effetto conformativo delle stesse sono rimasti integri, anzi rinforzati dalla richiamata sentenza di revocazione n. 5499/2003. Si legge ancora che *"Il Collegio ritiene che la sentenza n. 5499/2003, nel respingere il ricorso per revocazione avverso la precedente sentenza n. 3975/2002, non ne abbia modificato l'effetto conformativo, ma anzi lo abbia ribadito"*.

Pertanto, nel dover prendere atto della impossibilità di poter discutere nel merito tecnico, si ritiene che il parere favorevole "giuridico" di cui in questa sede si deve prendere atto con l'espressione del giudizio di compatibilità favorevole, non debba escludere comunque la possibilità di esprimere prescrizioni di dettaglio come nel seguito e di chiederne il recepimento:



- sia redatta una valutazione del clima acustico associato all'intervento in fase di cantiere e di esercizio, tenendo conto non solo della zonizzazione acustica del territorio comunale, bensì anche della presenza di specifiche destinazioni d'uso di fatto presenti sul territorio, che da sole impongono al contorno classi acustiche differenti, proponendo un modello di uso delle attività industriali che consenta il rispetto dei limiti di emissione, nonché di quelli di immissione e dei valori di attenzione e di qualità;
- sia redatta una valutazione di incidenza per l'acquisizione del parere del Parco Nazionale del Gargano (come richiesto dallo stesso), ma comunque in detto studio si tenga conto delle presenze biotiche dell'area, proponendo misure di mitigazione e garantendo con gli studi l'avvenuta predisposizione di quelle particolarità da osservarsi in fase di cantiere, e di esercizio, per non arrecare danni alle componenti biotiche stesse;
- sia presentato uno studio sulle relazioni tra l'area di intervento e il territorio circostante, atto ad individuare le possibili criticità delle attività sul sistema infrastrutturale (stradale, ferroviario, elettrico), ponendo in essere quanto necessario per garantire la piena compatibilità ovvero attestando l'assenza di dette criticità;
- sia perfezionato l'iter urbanistico, stante il periodo trascorso, e redigendo uno studio che escluda ripercussioni negative sugli insediamenti esistenti e di quelli che in futuro possano essere realizzati in relazione alle specifiche previsioni urbanistico-programmatiche vigenti;
- sia redatto uno studio atto a valutare le ripercussioni sul sistema produttivo locale attuale, indicandone i punti di forza e di debolezza, come anche le opportunità e minacce, indicando altresì le ripercussioni sul sistema sociale;
- tutti gli studi richiesti, che saranno valutati ed accettati dal responsabile del procedimento in relazione al rispetto degli obiettivi che il Comitato richiede siano raggiunti (come sopra posto in risalto), saranno finalizzati a porre in evidenza i possibili impatti attesi e dovranno essere forniti sotto forma di autocertificazione ai sensi delle vigenti leggi;
- siano ottemperati gli obblighi derivanti dal Regolamento del Piano di Gestione SIC/ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" e (per la ZPS) "Promontori del Gargano, di cui alla DGR n. 346 del 10/02/2010.



13




**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE**

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

Ufficio Programmazione V.I.A. V.A.S e Politiche Energetiche  
Comitato Reg.le di V.I.A Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

1	<b>Esperto in Chimica</b> Dott. Damiano Antonio Paolo <b>MANIGRASSI</b>	
2	<b>Esperto in Gestione dei Rifiuti</b> Dott. Salvatore <b>MASTRORILLO</b>	
3	<b>Esperto in gestione delle acque</b> Ing. Alessandro <b>ANTEZZA</b>	
4	<b>Esperto giuridico-legale</b> Avv. Vincenzo <b>COLONNA</b>	
5	<b>Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale</b> Dott. Guido <b>CARDELLA</b>	
6	<b>Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali</b> Ing. Ettore <b>TRULLI</b>	
7	<b>Esperto in Urbanistica</b> Ing. Claudio <b>CONVERSANO</b>	
8	<b>Esperto in Infrastrutture</b> Arch. Antonio Alberto <b>CLEMENTE</b>	
9	<b>Esperto in paesaggio</b> Arch. Paola <b>DIOMEDE</b>	
10	<b>Esperto in scienze ambientali</b> Dott. Gianluigi <b>DE GENNARO</b>	
11	<b>Esperto in scienze forestali</b> Dott. Gianfranco <b>CIOLA</b>	
12	<b>Esperto in scienze geologiche</b> Dott. Oronzo <b>SANTORO</b>	
13	<b>Esperto in scienze marine</b> Dott. Giulio <b>BRIZZI</b>	
14	<b>Esperto in scienze naturali</b> Dott. Vincenzo <b>RIZZI</b>	
15	<b>Esperto in valutazioni economico-ambientali</b> Ing. Tommaso <b>FARENGA</b>	
16	<b>Rappresentante Provincia BAT</b> Avv. Vito <b>BRUNO</b>	
17	<b>Rappresentante Provincia di Lecce</b> Ing. Dario <b>CORSINI</b>	
18	<b>Rappresentante Provincia di Foggia</b> Arch. Stefano <b>BISCOTTI</b>	
19	<b>Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia</b> Arch. Donatella <b>CAMPANILE</b> o, suo delegato supplente arch. Anita <b>GUARNIERI</b>	



20	<b>Rappresentante Provincia di Brindisi</b> Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	<i>Giovanna Anese</i>
21	<b>Rappresentante Provincia di Taranto</b> Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE	
22	<b>Rappresentante Provincia di Bari</b> Ing. Francesco LUISI o, suoi delegati supplenti, ing. M. PISCITELLI, avv. M. MICCOLIS	
23	<b>Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia</b> Dott.ssa Daniela DI CARNE	
24	<b>Rappresentante dell'ARPA Puglia</b> Dott. Vito PERRINO	
25	<b>Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio</b> Dott. Michele BUX	

Il presente allegato è costituito da  
n. 21 fasciate ed è parte  
integrante del provvedimento avente  
codice cifra ECO/SEL/2017/000321

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Antonello ANTONICELLI



VIA-VINCA

Refresco



Allegato unico alla deliberazione  
n. 1361 del 5 GIU. 2015  
composta da n. 21 (ventuno) facciate  
Il Segretario della G.R. Il Presidente

dott.ssa Antonella Bisceglia

On. Michi Vendola

**REGIONE PUGLIA**  
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n. ....  
facciate, è conforme all'originale depositato presso  
il Segretariato Generale della G.R. 16 GIU 2015

Il Segretario della Giunta



**REGIONE PUGLIA**  
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Si trasmette.....  
per gli adempimenti di competenza.  
Bari, li.....16 GIU. 2015

Il Segretario della Giunta

